

Revisione

Questioni in tema di revisione: condanna patteggiata e assoluzione dei coimputati per insussistenza del fatto

Giuseppe Inzerillo

Le decisioni

I

Revisione - Sentenze di patteggiamento - Sopravvenienza o scoperta di nuove prove - Regola di giudizio - Necessità di pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (C.p.p., artt. 629, 630, 631, 634).

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, sicchè le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p., sì come applicabile nel patteggiamento.

CASSAZIONE PENALE, SESTA SEZIONE, 5 agosto 2011 (ud. 24 maggio 2011) - DE ROBERTO, *Presidente* e *Relatore* - RIELLO, *P.M.* (conf.). - C.G., *ricorrente*.

II

Revisione - Sentenze di patteggiamento - Inconciliabilità con i fatti accertati in separato giudizio nei confronti dei coimputati - Regola di giudizio - Proscioglimento immediato - Esclusione (C.p.p., artt. 629, 630, 631, 634).

È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti dei coimputati per i quali si è proceduto separatamente. (Fattispecie nella quale la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per il reato di lesioni colpose gravi ha addotto che nel separato giudizio si era irrevocabilmente accertato che la malattia causata alla vittima aveva avuto durata di trenta giorni, con conseguente necessità, ai fini della procedibilità, della querela, che però non era stata proposta).

CASSAZIONE PENALE, QUARTA SEZIONE, 6 gennaio 2011 (ud. 21 dicembre 2010) - MARZANO, *Presidente* - BRUSCO, *Relatore* - PASSACANTANDO, *P.M.* (diff.). - B.P.N., *ricorrente*.

Il commento

1. La regola di giudizio che deve guidare il giudice investito della richiesta di revisione della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti proposta non già per la sopravvenienza di nuove prove, bensì ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p. è quella (ordinaria) di cui all'art. 530 c.p.p. ovvero quella assai più stringente prevista dall'art. 129 c.p.p.¹ La giurisprudenza prevalente prima della modifica apportata dall'art. 3, co. 1, l. 12 giugno 2003, n. 134, successivamente avallata dall'intervento delle Sezioni Unite¹, era orientata nel senso dell'impossibilità di sottoporre a revisione le decisioni emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.²

A sostegno del superiore orientamento si adduceva l'assenza, nelle sentenze di patteggiamento – pur equiparate, secondo il disposto normativo, a decisioni di condanna –, di un accertamento di responsabilità, dovendo il Giudice semplicemente «accertare, sulla base degli atti, se esistono le condizioni per il proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro (qualificazione giuridica, circostanze e comparazione) nel cui ambito le parti hanno determinato la pena, mentre non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale»³.

2. La natura della sentenza di applicazione della pena ha formato oggetto di numerose pronunzie, sia da parte della giurisprudenza di legittimità⁴ che della Corte costituzionale⁵, conformi nel ritenere assente qualsiasi profilo di accertamento di responsabilità e, conseguentemente, ogni equiparabilità alle decisioni di condanna: le sole, secondo il codice di rito, suscettibili di essere sot-

¹ Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, Palazzo, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 1378, con nota di Lozzi, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*.

² In dottrina, Scalfati, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. Pen.*, 1999, 483; Peroni, *Patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di giustizia sostanziale*, *ibidem*, 457; Vigoni, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, 406; J. Calamandrei, *Sentenza di patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.*, 2005, 215; Dean, *La revisione*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Giappichelli, 2010, 813; Callari, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Torino, 2012, 100; Grabbi, *Patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.*, 1999, 587.

³ Così la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, pag. 530.

⁴ Tra le tante, Cass., Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto, in *Giur. it.*, 1993, II, 203; Id., 26 febbraio 1997, n. 3600, Bahrouni, in *Giust. pen.*, 1998, II, 13.

⁵ Corte cost., 6 giugno 1991, n. 251, Fagotti ed altro, in *Cass. pen.*, 1991, II, 708; Id., sentenza 30 giugno 1994, n. 265, De Benedetto, in *Giur. It.*, 1995, I, 596; Id., ordinanza 30 luglio 1997, n. 297, in *Cass. pen.*, 1998, 20.

toposte all'impugnazione straordinaria di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p. Il limitato compito del Giudice, invero, si esaurisce nel fornire una ratifica - pur non meramente "notarile" - all'accordo tra le parti, controllando la mancata ricorrenza di una causa di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze e, soprattutto, la congruità della pena richiesta⁶. Nessun accertamento completo di responsabilità⁷, quindi, neppure se la pronuncia venga emessa ai sensi dell'art. 448, co. 1, c.p.p., all'esito del dibattimento; esclusa una volta per tutte la natura di sentenza di condanna della statuizione conclusiva, le Sezioni Unite hanno asserito che l'equiparazione legislativa (art. 445 c.p.p.) concerne il solo profilo relativo all'applicazione della pena⁸.

Da tali premesse il Supremo Collegio ha fatto derivare l'inapplicabilità dell'istituto della revisione alla sentenza di patteggiamento, quale che fosse, tra i casi disciplinati nell'art. 630 c.p.p., quello in considerazione: «*l'ontologica diversità delle situazioni, con l'impossibilità di confrontare dati disomogenei, non concorrendo due ipotesi di compiuto accertamento dei fatti e di dichiarazione di colpevolezza, esclude che la sentenza di applicazione della pena possa costituire oggetto di revisione. Non può logicamente eseguirsi, in difetto di un "conflitto di prove", un raffronto tra un "novum" costituito da un significativo materiale probatorio ed un'inesistente acquisizione probatoria che (di norma) connota la sentenza di patteggiamento; ovvero un raffronto tra un diverso accertamento dei fatti contenuto in un'altra sentenza ed una situazione processuale in cui omologo accertamento non vi sia stato per volontaria rinuncia di parte: con la revisione non può verificarsi la metamorfosi della sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. in una sentenza di accertamento e di condanna*»⁹.

⁶ Il contenuto della pronuncia di Corte Cost., 2 luglio 1990, n. 313 (in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, 1588), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., ha formato successivamente oggetto della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha portato alla nuova formulazione dell'art. 444 c.p.p.

⁷ Cass., Sez. Un., 8 maggio 1996, n. 14, De Leo (in *Giur. it.*, 1996, II, 561), sulla scorta del principio già enunciato nella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, pag. 108; *contra*, in dottrina, LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 1400, ad avviso del quale solo ritenendo presente nella sentenza che applica la pena un accertamento di responsabilità, per quanto incompleto, si evita il contrasto dell'intero istituto con i principi di cui agli artt. 13, co. 1, 27, co. 2 e 111, co. 1, Cost.

⁸ Cass., Sez. Un., 28 maggio 1997, Lisuzzo, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 1377; Id., Sez. Un., 29 novembre 2005, Diop, in *Cass. pen.*, 2006, 2769, con nota di SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni Unite mutano orientamento*.

⁹ Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, Palazzo, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 1386, con nota di LOZZI, *Il*

Conseguenza necessaria della natura pattizia dell'accordo e della scelta di non procedere ad una *plena cognitio* è quella di una restrizione delle esigenze di accertamento della verità reale a sostegno della necessità di garantire un consolidamento ed una staticità inattaccabile al *decisum* concordemente richiesto dalle parti.

Esigenze del tutto inconciliabili con le dinamiche sottese all'istituto della revisione, la cui (ipotetica) applicazione consentirebbe al condannato ex art. 445 c.p.p. di eludere i rischi sottesi alla propria richiesta creando, inoltre, un non colmabile disequilibrio con la parte pubblica, la quale, a causa dell'impossibilità di richiedere una revisione *in pejus*, si vedrebbe preclusa la possibilità di far valere eventuali novità processuali – sulla falsariga di quelle repute dall'art. 434 c.p.p. idonee a determinare la revoca della sentenza di non luogo a procedere – che gli consentirebbero di richiedere una condanna ad una pena maggiore rispetto a quella ottenuta in sede di patteggiamento.

Lo iato tra la sentenza emessa a seguito dell'integrale accertamento dei fatti e quella pronunciata su richiesta di applicazione della pena, dunque, ha convinto le Sezioni Unite circa l'impossibilità di utilizzare una parte dell'accordo per scopi incompatibili con quelli propri dell'istituto¹⁰.

3. L'art. 3, co. 1, l. 12 giugno 2003, n. 134, disattendendo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ha espressamente previsto la possibilità di sottoporre a revisione le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

È intuitivo come il *novum*, innestandosi su un orientamento giurisprudenziale consolidato, abbia avuto difficoltà ad affermarsi in concreto, come testimoniato dalle numerose decisioni che, a dispetto della mutata *regula* codificata all'art. 629 c.p.p., hanno continuato a negare diritto di cittadinanza alla revisione delle sentenze di patteggiamento¹¹. E se, ovviamente, la ragione non poteva più essere quella in precedenza utilizzata - l'impossibilità di considerare sentenze di condanna quelle emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. -, stante l'espressa previsione legislativa, la Suprema Corte ha fatto ricorso ad *argumenta* diversi ma, sostanzialmente, riconducibili a quelli utilizzati prima della modi-

patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste, cit.

¹⁰ Cass., Sez. Un., 28 maggio 1997, Lisuzzo, cit.

¹¹ *Ex plurimis*, Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2006, Tambaro, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 1207, con nota di Gialuz, *Prova nuova e limiti della sentenza di patteggiamento*, secondo il quale «in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, in ragione di un'inconciliabilità logica con le caratteristiche dell'accertamento nell'applicazione di pena concordata, nella nozione di prove nuove non possono essere ricomprese le prove "non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente", che invece rilevano per la revisione delle ordinarie sentenze di condanna».

fica dell'art. 629 c.p.p.

La mancata indicazione delle ipotesi - tra quelle previste dall'art. 630 c.p.p. - legittimanti la revisione delle sentenze di patteggiamento, poi, se per un verso ne ha sempre consentito, in astratto, la richiesta, per altro verso ha spinto la giurisprudenza ad operare un *self restraint* che si è spesso ispirato alla distinzione tra "fatto" e "valutazione". Si è così sostenuto che «*ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sé "nuova prova", come tale rilevante, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. c), considerato che ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la diversa valutazione del fatto, sicché è inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti. (La Corte ha posto in rilievo che l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze*»¹².

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione, dunque, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti, sì da inferirne la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., ogniqualvolta nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato venga pronunciata sentenza di assoluzione.

La nozione di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di sentenze irrevocabili¹³, come ricordato da altra e più recente pronuncia, non può mai coincidere con quella di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate in seno alle decisioni, occorrendo sempre l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici che sorreggono le medesime¹⁴. La necessità di far riferimento agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto reato (e non anche alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni) fa sì che tale operazione sia preclusa dal mero contrasto di principio tra le decisioni. Così, è

¹² Cass., Sez. V, 9 dicembre 2008, M., in *Mass. uff.*, n. 242950.

¹³ La giurisprudenza è concorde, invece, sull'impossibilità di sottoporre a revisione la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare o il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione (*ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 4 giugno 2009, in *Mass. uff.*, n. 244534).

¹⁴ Cass., Sez. II, 11 marzo 2011, V., in *Mass. uff.*, n. 250061.

stata ritenuta ammissibile la richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena nei confronti del Presidente del collegio sindacale di una società fallita accusato dell'omesso controllo sulla regolarità delle comunicazioni sociali una volta accertata, nel dibattimento instaurato nei confronti degli altri componenti il collegio sindacale, l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità¹⁵. Nel dichiarare l'infondatezza del ricorso, la Suprema Corte ha infatti precisato che il contestato omesso controllo della falsità della comunicazione sociale non poteva non venir meno una volta accertata l'insussistenza della falsità della iscrizione, nel bilancio della fallita S.r.l., della posta di quattrocento milioni di lire a titolo di finanziamento dei soci.

Non è discutibile che, ove taluno debba vigilare sulla regolarità delle comunicazioni sociali, ove risulti inesistente il presupposto del suo dovere di controllo (=la falsità delle comunicazioni sociali), sarà mancato il “fatto” sul quale egli avrebbe dovuto esercitare il proprio controllo.

Il Giudice richiesto della revisione ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., deve così limitarsi ad accertare se il fatto storico posto a fondamento della decisione di assoluzione per insussistenza del fatto sia compatibile con una statuizione di colpevolezza – sia pure quella particolare ipotesi di responsabilità ex art. 444 c.p.p. – del coimputato che abbia richiesto l'applicazione della pena, esulando dal predetto sindacato ogni rivalutazione del quadro probatorio già valutato nel precedente giudizio.

4. Anche in altre decisioni che non avevano ad oggetto la revisione di sentenze emesse su richiesta di applicazione della pena su richiesta si è valorizzata la distinzione tra “fatto” e “valutazione”, puntualizzando come l'attività valutativa sia assolutamente bandita dai compiti del Giudice dell'impugnazione straordinaria. Così, precisando che «*in tema di revisione per contrasto di giudicati, l'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna, attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova, operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento*»¹⁶, la Suprema Corte ha rilevato il difetto dei presupposti di cui all'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., che non possono mai consistere in un errore di diritto o una diversa valutazione dello stesso fatto.

¹⁵ Cass., Sez. V, 18 gennaio 2006, Iosano, in *Mass. uff.*, n. 233635.

¹⁶ Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2009, in *Mass. uff.*, n. 244519.

Il caso in esame, infatti, era paradigmaticamente insuscettibile di essere posto a base di una richiesta di revisione, dal momento che le sentenze poste a raffronto avevano solo interpretato diversamente la norma processuale sull'utilizzabilità delle intercettazioni.

I Supremi giudici, tuttavia, non hanno mancato di affermare:

- che le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione non sono certamente definibili in numero chiuso, possono essere le più varie, devono comunque essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato;

- che l'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., nel prevedere la richiesta di revisione per inconciliabilità di giudicati su "fatti", si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto - reato posto a carico di chi formula la richiesta;

- che la norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cui oggettività è fuori discussione, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova.

La non sempre semplice distinzione tra "fatto" e "valutazione" è stata affrontata in altra decisione, che ha accolto la richiesta di revisione dell'imputato minorenni - condannato per il reato di concorso in sequestro di persona e violenza sessuale - a seguito della pronuncia assolutoria pronunciata nei confronti dei coimputati maggiorenni per la ritenuta non credibilità della fonte di accusa. In tal caso, «non si tratta di una diversa valutazione degli stessi fatti e, quindi, di assoluzione fondata sulla mancanza di prove di colpevolezza dei soli imputati maggiorenni bensì di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente dall'una è ritenuto inesistente dall'altra»¹⁷.

Il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che non ricorre un'ipotesi di diversa valutazione degli stessi fatti allorquando, come ebbe a verificarsi nel caso preso in considerazione, «mentre la Corte d'Appello di Messina, sezione minorenni, ha ritenuto sufficiente per l'affermazione di colpevolezza la deposizione della parte lesa, il Tribunale di Barcellona P.G. ha invece assolto gli imputati maggiorenni con la formula "perchè il fatto non sussiste", non avendo ritenuto sufficientemente attendibile la deposizione della parte offesa dal reato, la cui ricostruzione del fatto era apparsa per diversi aspetti illogica ed inve-

¹⁷ Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2009, in *Mass. uff.*, n. 244519.

rosimile. L'assoluzione, quindi, non si è fondata sulla mancanza di prove di colpevolezza dei soli imputati maggiorenni: è lo stesso fatto stato ritenuto esistente in una sentenza è ritenuto inesistente (nel senso della mancanza di prove) in un'altra sentenza. Il caso configura quindi quella inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze previsto dall'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., che legittima la revisione»¹⁸.

5. La sola decisione che sembra precludere ogni spazio di manovra alle richieste di revisione promananti dal soggetto che ha definito la propria posizione processuale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. presenta aspetti motivazionali difficilmente spendibili *semper et ad semper*. Essa si sofferma diffusamente sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento, pervenendo, sostanzialmente, a conclusioni (quelle alle quali erano giunte le Sezioni Unite prima della novella di cui all'art. 3, co. 1, L. 12 giugno 2003, n. 134) che appaiono difficilmente conciliabili con la previsione normativa.

Nel pretendere, invero, che, «*se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129, pure la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione*»¹⁹, la decisione suesposta opera un'interpretazione che mal si concilia con il dettato normativo.

Vero è che il *dictum* della pronuncia in commento appare limitato alla richiesta di revisione di una sentenza di applicazione della pena basata sulla sopravvenienza di nuove prove, ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p.²⁰. In tal modo, ad avviso della decisione, «*si evita al tempo stesso, che - attraverso lo strumento della richiesta di revisione - possano essere radicalmente alterate (successivamente all'intervenuto accordo e con effetto per così dire retroattivo) la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e di deflazione propri di tale rito*»²¹.

Anche sotto tale profilo, peraltro, l'orientamento non appare pacifico; e sul punto si avrà modo di soffermarsi *infra, sub §6*.

¹⁸ Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2009, cit.

¹⁹ Cass., Sez. V, 23 marzo 2007, Rexhai, in *Mass. uff.*, n. 237246.

²⁰ In dottrina, in generale sul tema del proscioglimento immediato nel giudizio di revisione, SCOMPARI, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Milano, 2008, 344.

²¹ Cass., Sez. V, 23 marzo 2007, cit.

Ad analoghe conclusioni, tuttavia, non può pervenirsi quando la richiesta di revisione sia basata sull'inconciliabilità di un "fatto" accertato inequivocabilmente in altra decisione con quello posto alla base della sentenza che ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.²².

Non ha senso, difatti, pretendere che la regola di giudizio del Giudice investito della richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., sia quella di cui all'art. 129 c.p.p., dal momento che:

- il parametro suindicato è quello che, ordinariamente, deve essere valutato dallo stesso Giudice investito della richiesta di applicazione della pena e che può, se del caso, formare oggetto di ricorso per cassazione avverso la medesima decisione;

- pretendere che anche il Giudice investito della richiesta di revisione sotto il particolare aspetto di cui all'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p. basi il proprio sindacato sul disposto di cui all'art. 129 c.p.p. appare del tutto illogico, dal momento che lo scopo principale dell'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. è quello di evitare un accertamento del "fatto", sì che nella stragrande maggioranza dei casi sarà la richiesta della parte ad impedire che la storicità dell'episodio venga ricostruita; sarebbe tuttavia assurdo che, ove essa sopraggiunga per altre vie, non se ne traggano le doverose conseguenze²³;

- del resto, sia pure in situazioni non basate sulla stabilità del giudicato, l'ordinamento non è costantemente sordo ad esigenze di ristabilimento della verità delle situazioni giuridiche neppure *contra reum*, sì che sarebbe assurdo che lo fosse solo ove esso giovasse all'imputato: si pensi alla possibilità di sottoporre a revoca la sentenza di non luogo a procedere ove sopraggiungano o si scoprono nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434 c.p.p.);

- l'istituto della revisione – per l'aspetto disciplinato dall'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p. –, mira, di contro, ad impedire che l'ordinamento permetta la contemporanea esistenza di statuizioni opposte a fronte dell'accertamento definitivo

²² Non sembra prendere in considerazione il caso in esame, in dottrina, BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Milano, 2012, 1036, ad avviso della quale, tenuto conto della "loro struttura ad accertamento contratto", vanno avanzati dubbi sulla "idoneità delle sentenze di patteggiamento a fungere da termine di raffronto per verificare l'inconciliabilità dei fatti": la sentenza di applicazione di pena su richiesta è, però, nella stragrande maggioranza dei casi, quella della quale si chiede la revisione, sulla base di accertamenti non "contratti" effettuati in altre decisioni.

²³ È sempre Cass., Sez. VI, 24 maggio 2011, in *Cass. pen.*, 2012, 2163, con osservazioni di MURRO, a puntualizzare come altro valore che deve trovare riconoscimento è quello della tutela di una più "elementare esigenza di interna coerenza del sistema processuale che deve garantire il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell'errore (in altri termini: la tutela dell'innocente)".

di un “*fatto*” storico che si è irrevocabilmente appurato essersi (o meno) verificato in un certo modo.

6. In realtà, anche la possibilità di richiamare, quale motivo di revisione, la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove – tali essendo anche quelle già nella disponibilità della parte o del Giudice e da quest’ultimo mai valutate²⁴ –, ai sensi dell’art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., aveva trovato soluzione positiva nella giurisprudenza del Supremo Collegio.

L’orientamento maggioritario negava diritto di cittadinanza ad istanze siffatte, ritenendo circostanza impeditiva la preesistenza del materiale probatorio che il richiedente, aderendo all’accordo per l’applicazione della pena, aveva rinunciato a sottoporre alla cognizione del Giudice²⁵. Facendo leva sulla *ratio* dell’istituto della revisione, il cui scopo è quello di consentire la rimozione degli effetti del giudicato, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la Suprema Corte ha precisato come l’orientamento restrittivo finirebbe per risolversi in un’*interpretatio abrogans* della modifica legislativa intervenuta ad opera della Legge n. 134 del 2003.

È stata dunque ritenuta illegittima la decisione con la quale l’istanza di revisione venga rigettata perché fondata su prove preesistenti ritenute già nella disponibilità delle parti, dal momento che, alla luce della pacifica giurisprudenza, per prove nuove rilevanti ex art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., devono essere intese non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva o quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, si tratti di procedimento celebrato con il rito ordinario ovvero con quello contratto previsto dall’art. 444 c.p.p., poiché anche in quest’ultimo, «*sia pure nell’ambito della peculiarità delle valutazioni e dei limiti che ne caratterizzano la motivazione - il giudice, quantomeno ai fini di accertare o escludere l’esistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 129, co. 2, c.p.p., deve tener conto di tutti gli elementi emergenti dagli atti*»²⁶.

²⁴ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, 3180, con nota di LONATI, *Sul criterio per la definizione di prova «nuova» in vista del giudizio di revisione*, secondo cui per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente.

²⁵ Cass., Sez. II, 4 maggio 2007, B., in *Mass. uff.*, n. 237159.

²⁶ Cass., Sez. V, 24 novembre 2009, Z.N., in *Mass. uff.*, n. 246883; nello stesso senso Id., Sez. VI, 28 maggio 2007, Cortese, in *Cass. pen.*, 2009, 661; *contra*, Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2006, n. 8957,

7. La prima decisione edita che espressamente ha affermato l'ammissibilità della richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti dei coimputati per i quali si è proceduto separatamente contiene considerazioni del tutto condivisibili²⁷. Nel caso preso in considerazione, che riguardava un reato di lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, uno dei concorrenti aveva deciso di definire la propria posizione richiedendo, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena. Una volta appurata, nel successivo giudizio dibattimentale²⁸ svolto nei confronti degli imputati, l'improcedibilità del reato per l'inesistenza della condizione di procedibilità (si accertò, difatti, che la durata della malattia professionale rimase limitata a trenta giorni), si era richiesta ed ottenuta la revisione anche della prima decisione che aveva applicato la pena.

Ove si accedesse all'orientamento espresso dalla prima delle decisioni in commento, secondo il quale il parametro di giudizio del Giudice investito della richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento dovrebbe sempre e comunque essere quello di cui all'art. 129 c.p.p., è evidente che neppure nel caso in questione la richiesta di revisione avrebbe potuto essere accolta. Solo grazie al successivo approfondimento dibattimentale, invero, si è giunti ad accertare che la malattia professionale ebbe una durata di trenta giorni, con conseguente necessità, ai fini della procedibilità, della querela. Mai e poi mai, infatti, avrebbe potuto accorgersene il Giudice che applicò la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., prima che si celebrasse il dibattimento nei confronti dei coimputati.

Sarebbe tuttavia illogico pretendere che neppure il Giudice della revisione possa giovare dell'accertamento compiuto nella separata sede, ed impedirgli di eliminare dall'ordinamento l'*error iuris* commesso su richiesta del soggetto che ebbe applicata la pena e del quale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non avrebbe potuto mai rendersi conto. Anche questo, invero, serve ad assicurare quella più «*elementare esigenza di interna coerenza del sistema processuale che*

Tambaro, cit.

²⁷ Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2010, Bianchi, in *Cass. pen.*, 2012, 1835.

²⁸ Nel senso della possibilità di sottoporre a revisione anche le sentenze emesse all'esito di giudizio abbreviato, Cass., Sez. III, 5 maggio 2010, D., in *Mass. uff.*, n. 247619, che evidenzia come non costituisca ostacolo alla richiesta il fatto che l'imputato abbia in ipotesi rinunciato a subordinare la richiesta di rito abbreviato all'espletamento di una determinata prova, ove si dimostri che quest'ultima sia idonea a dimostrare che l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ai sensi dell'art. 631 c.p.p.

deve garantire il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell'errore (in altri termini: la tutela dell'innocente)»²⁹.

Le considerazioni spese nell'ordinanza di inammissibilità cassata dalla Suprema Corte si fondano sul fatto che, una volta richiesta l'applicazione della pena, la persona sottoposta ad indagini rinuncia ad approfondire il *thema probandum*; sì che sarebbe dissonante con il sistema la revoca di tale rinuncia, equiparandosi la richiesta di revisione ad una tardiva richiesta di rivalutazione della prova.

La Corte di merito, pertanto, reputava inammissibile la richiesta di revisione fondata sugli stessi elementi probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti del coimputato del medesimo reato pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare un errore di fatto e non la valutazione del fatto. La Suprema Corte, però, premesso che a seguito dell'interpolazione normativa di cui all'art. 3, co. 1, l. 12 giugno 2003, n. 134, anche le sentenze di applicazione della pena possono essere sottoposte a revisione, ha ritenuto non corrette le predette considerazioni con riferimento alle conseguenze della rinuncia dell'imputato all'accertamento dei fatti e della responsabilità, sottolineando le rilevanti differenze tra i casi disciplinati dalle lettere a) e c) dell'art. 630 c.p.p.: «*a differenza del caso previsto dall'art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., quello in esame non richiede una rivalutazione del compendio probatorio arricchito dalle nuove prove acquisite nel giudizio di revisione ma richiede esclusivamente una valutazione comparativa per verificare se i fatti accertati dalla sentenza di condanna siano conciliabili con quelli stabiliti nell'altra sentenza divenuta irrevocabile*»³⁰.

Ricollegandosi all'ormai nota distinzione tra inconciliabilità oggettiva dei fatti, che può dar luogo a revisione, e diversa valutazione del quadro probatorio, che mai può essere posta a fondamento della richiesta, la Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare l'insufficienza del solo dato formale del proscioglimento in un diverso processo dei concorrenti nel reato, essendo necessario che i fatti oggettivamente incompatibili siano astrattamente idonei a condurre ad una diversa decisione.

Dopo aver esposto, a titolo esemplificativo, di condividere l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto l'inconciliabilità della sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro

²⁹ Cass., Sez. VI, 24 maggio 2011, cit.

³⁰ Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2010, Bianchi, cit.

processo, di tutti i presunti compartecipi³¹ nonché della condanna per false comunicazioni sociali quando con altra sentenza sia stata dimostrata l'insussistenza della falsità³², ha così proceduto ad importanti precisazioni in ordine all'ampiezza del sindacato sul "fatto". Reputando inutilmente restrittivo, nella sua assolutezza, il principio secondo il quale con la revisione sarebbe consentito emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto³³, i Supremi Giudici hanno puntualizzato che il solo accertamento ineludibile è quello dell'inconciliabilità tra l'accertamento di una realtà storica e l'esistenza, nel sistema giuridico, di due decisioni di contenuto opposto che al medesimo accertamento di fatto facciano riferimento: non è pertanto necessario che altro giudice sia incorso in errore di fatto, essendo sufficiente che il fatto accertato nei due giudizi sia diverso.

Il *novum* espresso dalla sentenza in commento in relazione alla revisione, *ex art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p.*, della sentenza di patteggiamento si apprezza laddove espressamente si prende in esame quella che tralaticciamente costituiva la principale obiezione: l'assenza di una *plena cognitio* da parte della decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

L'inconciliabilità tra i fatti accertati nei due processi, pertanto, deve essere rapportata non già ad una diversa valutazione dei fatti, quanto alla circostanza che mentre una delle due sentenze si è basata sulla contestazione del pubblico ministero, limitandosi a recepire l'accordo sulla pena e ad operare le valutazioni prescritte dall'art. 444, co. 2, c.p.p., l'altra ha compiuto un accertamento specifico sulla realtà storica posta a fondamento dell'imputazione.

In definitiva, i passaggi logici seguiti dalla decisione in esame possono essere così sintetizzati:

- uno dei coimputati decise di richiedere (ed ottenne) l'applicazione della pena sulla scorta della contestazione dei fatti operata dal pubblico ministero;
- gli altri imputati affrontarono il dibattimento, nel corso del quale lo svolgimento dell'attività istruttoria consentì di pervenire al risultato (la quantificazione della durata della malattia) che il Giudice al quale in una fase preliminare venne richiesta l'applicazione della pena non avrebbe mai potuto rilevare quale causa di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*;
- detto ultimo accertamento è stato, successivamente, ritenuto un "fatto" storico posto a sostegno di due giudicati opposti e, come tale, legittimamente fon-

³¹ Cass., Sez. II, 15 ottobre 2009, Platania, in *Cass. pen.*, 2010, 3944.

³² Cass., Sez. V, 18 gennaio 2006, Iosano, cit.

³³ Cass., Sez. I, 3 febbraio 2009, Serio, in *Mass. uff.*, n. 242331; Id., Sez. II, 6 maggio 2008, Carafasso, in *Cass. pen.*, 2009, 4379.

dante una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sembra indubbio che la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento proposta ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., non possa costringere il Giudice alla ricerca di quei caratteri di immediata rilevabilità della ricorrenza di una delle formule di proscioglimento, restando immutata l'ordinaria regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p., che reputa sufficiente anche la mancanza, l'insufficienza o la contraddittorietà della prova a carico.
Oltre alla mancanza di specifiche disposizioni di legge che dispongano nel senso richiesto dalla prima delle decisioni in commento, infatti, sembrano rivestire carattere dirimente le considerazioni fatte proprie dalla seconda sentenza e la puntualizzazione del significato da attribuire alla inconciliabilità del fatto posto a fondamento di due difformi statuizioni di responsabilità, quand'anche in uno dei due sia venuto a mancare un esaustivo accertamento della realtà storica ad essa sottesa.